



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Linee guida per l'erogazione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 – direttiva 10 luglio 2008 (nel seguito "Direttiva")

1. Premesse di carattere generale

Ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva, le erogazioni avvengono in non più di tre soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del programma individuati nel piano delle erogazioni di cui all'art. 4 del decreto di concessione.

Il soggetto beneficiario può presentare domanda di erogazione soltanto quando abbia sostenuto costi almeno pari a quelli previsti nel piano delle erogazioni.

La domanda di erogazione delle agevolazioni, redatta secondo lo schema allegato n.1, e corredata della relazione tecnica allegato n.2, della documentazione di spesa e dall'ulteriore documentazione ivi indicata, deve essere inviata al Gestore. Nel caso di programma presentato congiuntamente, la domanda di erogazione deve essere redatta secondo lo schema allegato n.3, firmata dai rappresentanti legali di tutti i soggetti beneficiari e corredata della relazione tecnica complessiva allegato n.4, della documentazione di spesa e dell'ulteriore documentazione ivi indicata pertinente a ciascuno dei soggetti beneficiari. Sia la domanda che la documentazione richiesta devono essere presentate in originale e in copia, ad eccezione della documentazione di spesa che deve essere presentata esclusivamente in copia conforme.

Alle piccole o medie imprese può essere anticipata, dietro presentazione di idonea garanzia sotto forma di fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta secondo lo schema allegato n.5, o polizza assicurativa, la prima erogazione per un ammontare commisurato alle spese sostenute o previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato di avanzamento, fino al massimo del 25% delle agevolazioni concesse.

Nel periodo di realizzazione del programma, l'ammontare complessivo delle erogazioni non può superare l'80% delle agevolazioni concesse e il restante 20%, da sottrarre all'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche a quello immediatamente precedente, viene erogato a saldo, a seguito degli accertamenti da svolgere ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva.

Il soggetto beneficiario deve presentare al gestore la richiesta di erogazione a saldo, unitamente al rapporto tecnico finale (allegato n. 6), entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma. Per data di ultimazione del programma si intende quella dell'ultimo titolo di spesa, se il programma si è concluso con attività svolte all'esterno ovvero quella dichiarata dal soggetto beneficiario se il programma si è concluso con attività svolte direttamente.

2. Criteri per la determinazione dei costi

Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del programma, a condizione che sia stato effettuato il pagamento prima della presentazione della richiesta di erogazione.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere effettuati per contanti. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'EURO, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), soggetti che d'ora in avanti saranno tutti denominati "soggetti collegati", il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi contenuti nelle presenti linee guida. In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal "soggetto collegato" anche il rendiconto del "soggetto collegato". In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi.

Nel caso in cui i costi relativi a beni o servizi, di cui ai successivi punti 2.4, 2.5 e 2.6 siano di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, gli stessi costi sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nel soggetto beneficiario degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.

I costi per attività di sviluppo sperimentale (SS) e quelli per attività di ricerca industriale (RI) devono essere rilevati separatamente. Pertanto il soggetto beneficiario deve attrezzarsi per tenere separati i costi delle due tipologie di attività.

Nell'ambito dei suddetti criteri generali, sono ammessi alle agevolazioni i costi di seguito indicati:

2.1 Personale dipendente

Questa voce comprenderà il personale del soggetto proponente limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

Le ore dedicate giornalmente al programma da ciascun addetto devono essere rilevate in apposito registro di presenza, che sarà articolato secondo lo schema allegato n. 7, del quale ciascun soggetto beneficiario deve dotarsi per ognuna delle unità operative presso le quali è previsto lo svolgimento del programma. Tale schema dovrà essere sottoscritto dal singolo addetto ovvero dal capo reparto per il personale ausiliario e dovrà, inoltre, essere controfirmato dal responsabile del programma.

Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il “costo orario” sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell’anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l’impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie; per il personale universitario dipendente di Organismi di ricerca convenzionalmente le ore lavorative annue si assumono pari a 1560;
- ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie;
- le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell’orario di lavoro.

2.2 Personale non dipendente.

Questa voce comprende il personale, in rapporto di collaborazione con il soggetto proponente, con contratto a progetto o interinale [nonché, per gli Organismi di Ricerca (OR) rientranti tra gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e le Università, il personale titolare di specifico assegno di ricerca] impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto 2.1, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del soggetto beneficiario. Il contratto, a progetto o interinale, dovrà contenere l’indicazione della durata dell’incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l’impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture del soggetto beneficiario.

Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

Per la determinazione della base di calcolo del “costo orario”:

- per il personale impiegato nel programma con contratto a progetto, per ogni persona è preso come base il costo effettivo annuo lordo, pari alla retribuzione effettiva annua lorda, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti;
- per il personale impiegato nel programma con contratto interinale, per ogni persona è preso come base il costo effettivo annuo lordo desumibile dal contratto di fornitura per la prestazione di lavoro temporaneo sottoscritto con l’impresa fornitrice, maggiorato degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti;
- per il personale titolare di specifico assegno di ricerca, per ogni persona è preso come base il costo effettivo annuo lordo dell’assegno maggiorato degli oneri di legge, con l’esclusione di eventuali diarie e spese che rientrano nel forfait delle spese generali.

Il “costo orario” è, quindi, determinato dividendo per ogni persona il costo annuo lordo, come sopra individuato, per il numero di ore lavorative contenute nell’anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l’impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie; per il personale universitario convenzionalmente le ore lavorative annue si assumono pari a 1560.

2.3 Spese generali

Per i programmi cofinanziati con risorse del PON Ricerca e competitività 2007-2013, le spese generali, per ciascuno stato di avanzamento lavori, sono imputate al programma nei limiti della percentuale desumibile dalle tabelle dei costi di cui all'art.2 del decreto di concessione delle agevolazioni. Sono considerate ammissibili qualora rendicontate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali dell'impresa e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Sono quindi certificate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante, con riferimento all'ultimo bilancio approvato relativo al soggetto beneficiario nella sua interezza e non alla specifica unità produttiva od operativa. A conclusione del programma, l'incidenza delle spese generali è rideterminata dal soggetto beneficiario con ricalcolo della percentuale pro-rata e verificata dal gestore nell'ambito della verifica finale, sulla base dei bilanci di esercizio relativi al periodo di effettivo svolgimento del programma, ove già approvati. In alternativa al metodo di calcolo pro-rata, il soggetto beneficiario può rendicontare le spese generali, nel limite degli importi indicati nelle tabelle dei costi di cui all'articolo 2 del decreto di concessione, sostenute effettivamente per la realizzazione del programma, purché tali spese siano debitamente giustificate e documentate. In tale caso, a conclusione del programma, l'incidenza delle spese generali è verificata dal gestore, nell'ambito della verifica finale, sulla base dei giustificativi di spesa.

Per i programmi agevolati a valere su risorse esclusivamente nazionali, le spese generali sono ammissibili forfettariamente in misura non superiore al 30 per cento del valore delle spese per il personale e, comunque, nei limiti della percentuale desumibile dalle tabelle dei costi di cui all'art.2 del decreto di concessione.

2.4 Strumenti e attrezzature

In questa voce rientrano i costi degli strumenti e delle attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati, per tutto il loro ciclo di vita, per il programma di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del programma, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni nuove di fabbrica, da utilizzare esclusivamente per il progetto, sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali;
- per le attrezzature e le strumentazioni nuove di fabbrica, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il programma, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il programma, con riferimento all'ammortamento fiscale delle stesse.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del programma dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, ecc), nel limite della percentuale di costo, calcolata sul valore di mercato del bene, imputabile al programma. I canoni pagati dovranno essere comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente. In particolare dovranno essere forniti:

- contratto di noleggio o leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie;
- fatture del fornitore intestate al soggetto beneficiario, relative ai canoni periodici di noleggio o leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e del beneficiario; assegno bancario o circolare non trasferibile corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione.

Ai fini dell'ammissibilità il contratto di leasing deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene ovvero l'obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.

2.5 Servizi di consulenza

La voce comprende sia costi relativi a servizi di consulenza che costi per prestazioni di terzi e per l'acquisizione di risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza, definiti beni immateriali.

Per consulenze si intendono le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. I costi per le attività svolte dall'amministratore unico non sono ammessi. Per gli altri amministratori, i costi delle attività svolte possono essere ammessi in relazione ad un incarico, conferito dal Consiglio di Amministrazione del soggetto beneficiario, relativamente ad attività di natura tecnica. Qualora l'amministratore sia socio dell'impresa agevolata si rimanda alle indicazioni fornite al punto 2 delle presenti linee guida.

Per prestazioni di terzi si intendono prestazioni di carattere esecutivo. Il costo è determinato in base alla fattura, al netto di IVA.

Per i beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza) si applicano i seguenti criteri:

- il costo dei beni, da utilizzare esclusivamente per il programma, è determinato in base alla fattura al netto di IVA;
- il costo dei beni, utilizzati non in modo esclusivo, è ammesso all'agevolazione in proporzione all'uso effettivo per il programma, con riferimento all'ammortamento fiscale degli stessi.

2.6 Materiali

In questa voce sono compresi materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezioni del personale (guanti, occhiali, ecc.), cd-rom e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, ecc.

I costi sono determinati in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

3. Ulteriori disposizioni inerenti le modalità di rendicontazione

3.1 Programmi cofinanziati con risorse del PON Ricerca e Competitività 2007-2013

Per i programmi cofinanziati con risorse del PON Ricerca e Competitività 2007-2013, tutte le spese dovranno essere rendicontate entro e non oltre il 30 giugno 2015.

Al fine di assicurare i necessari controlli amministrativi di I° livello di cui all'articolo 60 del Regolamento 1083/06 unitamente alla richiesta di erogazione dovrà essere presentata copia conforme della documentazione di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente), secondo le seguenti indicazioni:

- a) per le spese di cui al punto 2.1 (personale dipendente): libro unico, fogli di lavoro mensili, buste paga, documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e del versamento delle ritenute e dei contributi sociali e fiscali, prospetto del calcolo del costo orario;
- b) per le spese di cui ai punti 2.2 (personale non dipendente) e 2.5 (servizi di consulenza): curriculum vitae, contratto di collaborazione e/o contratto relativo alla prestazione richiesta, documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, eventuali buste paga e/o ricevute/note debito della prestazione, eventuale documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento dei ricercatori, documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, ricevute di versamento dell'IRPEF relative alle ritenute d'acconto e per oneri previdenziali eventualmente dovuti;
- c) per le spese di cui al precedente punto 2.3 (spese generali), qualora rendicontate con calcolo pro-rata: il prospetto di calcolo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante, inerente la richiesta di erogazione delle singole quote per stato di avanzamento, che attesti il valore complessivo delle spese generali dell'impresa e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa con riferimento all'ultimo bilancio approvato relativo al soggetto beneficiario nella sua interezza e non alla specifica unità produttiva od operativa attestante. Nel caso di richiesta di erogazione a saldo deve, inoltre, essere presentata copia dei bilanci approvati e depositati relativi agli anni di realizzazione del programma, ove già approvati. Nel caso in cui le spese generali siano rendicontate non in base del metodo di calcolo pro-rata bensì sulla base delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del programma, devono essere presentate le copie conformi dei titoli di spesa.
- d) per le spese di cui ai precedenti punti 2.3 (spese generali, qualora ne ricorrano le condizioni), 2.4 (strumenti e attrezzature), 2.5 (servizi di consulenza) e 2.6 (materiali) i relativi titoli di spesa devono riportare, mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: "*Spesa di euro dichiarata per l'erogazione del/la (prima, seconda, terza, saldo) del programma n. ex L 46/82 finanziato a valere sul PON R&C 2007/2013 Asse __ Azione __ ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro ____*" e devono essere corredati da idonea documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento. Deve, inoltre, essere trasmesso, su supporto informatico, l'elenco dei titoli di spesa presentati.

Il soggetto beneficiario delle agevolazioni deve tenere a disposizione tutti i documenti giustificati relativi alle spese rendicontate per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo Ricerca e Competitività 2007-2013.

3.2 Programmi agevolati a valere esclusivamente su risorse nazionali

Per i programmi agevolati a valere su risorse esclusivamente nazionali, tutte le spese devono essere rendicontate entro i termini previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni.

Per le spese di cui ai precedenti punti 2.4 (strumenti e attrezzature), 2.5 (servizi di consulenza) e 2.6 (materiali) i relativi titoli di spesa devono riportare, mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: "*Spesa di euro dichiarata per l'erogazione del/la (prima, seconda, terza, saldo) del programma n. ex L 46/82*" e devono essere corredati da idonea documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento. Unitamente alla documentazione di spesa deve, inoltre, essere trasmesso anche l'elenco dei titoli di spesa su supporto informatico.

Roma, 21.09.2012